

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI

N. DI RACC. _____ N. PRATICA _____

N. DI REG. _____/_____ APROFOD

N. PRATICA _____/_____ APROFOD

ATTO DI CONCESSIONE IN USO
DI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IN GESTIONE ALL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI

Tra le parti: -----

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in 38122 Trento, piazza Dante 15, codice fiscale e partita I.V.A. 00337460224, rappresentata da: -----
dott. MAURIZIO ZANIN, nato a Cavareno (TN) il 22 luglio 1959, che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente dell'Agazia provinciale delle foreste demaniali, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1617 di data 22 settembre 2014 e n. 1617 di data 23 settembre 2016; -----
di seguito denominata Amministrazione concedente; -----

(2) società
rappresentata da:
sig.
di seguito denominata Concessionario; -----

premesso che: -----

. la malga e l'agritur Juribello, in C.C. Tonadico II, appartengono al Patrimonio Indisponibile della Provincia Autonoma di Trento assegnato in gestione all'Agazia provinciale delle foreste demaniali; -----

. la gestione della malga/agritur Juribello è da sempre caratterizzata: -----
- per rappresentare un modello positivo di stazione di alpeggio per la qualità delle strutture, del pascolo e dell'organizzazione produttiva che contribuisce al razionale utilizzo e conservazione del pascolo nonché al miglioramento del patrimonio zootecnico provinciale fungendo anche da malga sperimentale ove si curano rapporti

con istituti italiani ed esteri di ricerca e sperimentazione a livello anche universitario;

- per costituire l'espressione di un'attività zootecnica armonicamente inserita nell'ambiente del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino valorizzando razionalmente le potenzialità anche del settore agrituristico; -----
. in data è stata esperita una procedura aperta per l'individuazione del soggetto a cui assentire la concessione della malga ed agriturismo Juribello; -----
. con provvedimento n. di data il Dirigente dell'agenzia provinciale delle foreste demaniali ha approvato i risultati della procedura ed ha quindi disposto l'aggiudicazione a favore di; ---
. la L.P. 19 dicembre 2001, n. 10 "Disciplina dell'agriturismo, dell'agricoltura sociale, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo" sarà di seguito indicata come "legge provinciale" ed il D.P.P. 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg "Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 relativo all'esercizio dell'attività agrituristica" sarà di seguito indicato come "regolamento provinciale"; -----
. il Dirigente dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali con provvedimento n. di data ha autorizzato la stipulazione del presente atto di concessione; -----
. preso atto che l'importo complessivo del contratto è superiore ad Euro 150.000,00.= (centocinquantamila/00), è in corso di acquisizione l'informazione antimafia ex art. 91 D.Leg. 6 settembre 2011, n. 159 relativamente al Concessionario; stante l'urgenza di addivenire al contratto si procede alla stipula, sotto condizione risolutiva del medesimo atto, ex art. 92 D.Leg. 6 settembre 2011, n. 159; -----
si stipula il seguente: -----

ATTO DI CONCESSIONE

ART. 1 - (Individuazione dell'uso e dell'oggetto concesso)

Comma 1)

L'Amministrazione concedente attribuisce a titolo di concessione in uso al Concessionario, che accetta, il compendio edificiale e fondiario denominato malga Juribello, appartenente al

Patrimonio Indisponibile dell'Amministrazione concedente e corrispondente ai cinque corpi di fabbrica della malga Juribello nonché al compendio pascolivo delimitato a Sud dal confine catastale fra i comuni di Tonadico II e Siror, nei pressi di Capanna Cervino, nonché dal fondo della valletta verso malga Costoncella, ad Est dai ghiaioni del Monte Castellazzo nonché dal limite di proprietà, sui lati Ovest e Nord dal limite del bosco.-----

La concessione è assentita per i seguenti usi: -----

- . alpeggio con bovini da latte abbinato all'attività sperimentale collegata con l'alpeggio; --
- . gestione attività agrituristiche, come definite all'art. 2, comma 2 lettere c), d) ed e) della L.P. 19 dicembre 2001, n. 10 e s.m., e vendita di prodotti agricoli e zootecnici; -----
- . fattoria didattica, come definita all'art. 14 bis della L.P. 19 dicembre 2001, n. 10 e s.m.;

Tutti gli usi dovranno esser compiuti contemporaneamente, nessuno escluso.-----

Comma 2)

L'oggetto della concessione in uso presenta la seguente descrizione catastale e tavolare: ----

in P.T. 1 C.C. Tonadico II°: -----

- . p.ed. 128 (centoventotto) di m² 10.952, l'intera particella formata dai: -----
 - sub 5 "locale agrituristico", accatastato al Catasto Fabbricati in Categoria D/10, Rendita euro 3.593,00, Valore IM.I.S. euro 142.847,25; -----
 - sub 6 "azienda agricola", compendio di cinque edifici oltre ai piazzali e pertinenze, accatastato al Catasto Fabbricati in Categoria D/10, Rendita euro 2.695,00, Valore IM.I.S. euro 81.558,75; -----

come descritta dai due fogli del Mod. D (C.E.U.) di data 5 giugno 2008 che, previa verifica e sottoscrizione delle parti, vengono allegati al presente atto quale sua parte integrante sotto la lettera A) e lettera B); -----

- p.f. 34 (trentaquattro) di m² 216.840, limitatamente a m² 6.200 di pascolo polifita; -----
- p.f. 35/1 (trentacinque/uno) di m² 2.112.398, limitatamente a m² 1.711.000 di pascolo polifita e m² 10.000 di pascolo tara 20%; -----
- p.f. 35/4 (trentacinque/quattro) di m² 11.751, per l'intera superficie di pascolo tara 20%;
- p.f. 35/5 (trentacinque/cinque) di m² 3.791, per l'intera superficie di pascolo polifita;----
- p.f. 35/8 (trentacinque/otto) di m² 2.023, per l'intera superficie di pascolo polifita; -----
- p.f. 45/1 (quarantacinque/uno) di m² 900.317, limitatamente a m² 4.000 di pascolo

polifita; -----
per una superficie pari a catastali m² 1.759.717 (unmilionesettecentocinquantanovemila settecentodiciassette) di cui m² 1.727.014 di pascolo polifita e m² 21.751 di pascolo tara 20%, corrispondenti alla superficie pascoliva netta di m² 1.744.415, e m² 10.952 di fabbricati e pertinenze come evidenziato sulla foto aerea integrata dalla mappa catastale in scala 1: 8.000 che, previa verifica e sottoscrizione delle parti, viene allegata al presente atto quale sua parte integrante sotto la lettera C). Si specifica che per la quantificazione delle superfici si è fatto riferimento al particellare catastale, aggiornato al 31 dicembre 2016, ed alla “Carta dell’uso del suolo SIAP”, aggiornata al gennaio 2017, fornita dal Servizio Politiche Sviluppo Rurale; qualora i dati della “Carta dell’uso del suolo SIAP” dovessero venir ulteriormente aggiornati la ripartizione sopra riportata sarà modificabile all’interno della superficie catastale complessivamente concessa. -----

Comma 3)

Per l’accesso ai terreni concessi in uso di cui al presente articolo, il Concessionario è autorizzato al transito sulla strada demaniale forestale denominata “Juribello” che si diparte da un tornante della Strada Statale del Passo Rolle. La strada demaniale forestale “Juribello”, con uno sviluppo di circa metri 2.400, evidenziata con colore verde nella planimetria allegata al presente atto quale sua parte integrante sotto la lettera C), appartiene al Patrimonio Indisponibile della Provincia Autonoma di Trento ed il suo sedime insiste su parte delle seguenti realtà: -----

in P.T. 1 C.C. Tonadico II°: p.f. 31/2, p.f. 34, p.f. 35/1 e p.f. 36/1. -----

Comma 4)

Per la gestione dell’area in concessione, il Concessionario è autorizzato al transito sulle quattro piste a servizio del pascolo che si sviluppano, per circa metri 3.700 quasi interamente entro l’area in concessione, dette piste sono evidenziate con colore viola nella planimetria allegata al presente atto quale sua parte integrante sotto la lettera C); il loro sedime appartiene al Patrimonio Indisponibile della Provincia Autonoma di Trento ed insiste su parte delle seguenti realtà: -----

in P.T. 1 C.C. Tonadico II°: p.f. 34 e p.f. 35/1. -----

Comma 5)

Sono oggetto della presente concessione anche tutte le infrastrutture ed opere presenti sulle aree in concessione e collegate funzionalmente con l'uso concesso. Quali l'opera di presa, le vasche e l'acquedotto nonché la fognatura con la vasche "imhoff". -----

Comma 6)

Sono oggetto della presente concessione anche le apparecchiature fisse o mobili nonché il mobilio presente negli immobili in concessione. -----

Con riferimento ai singoli edifici o locali, la descrizione sommaria di quanto ricompreso nella presente concessione è la seguente: -----

- . edificio ex porcilaia, ora fattoria didattica: un box maiali con mangiatoia, una gabbia per conigli, una gabbia per polli, due box per pecore, sei box per cavalli; -----
- . edificio stalla:-----
 - stalla: impianto di mungitura, silos in legno per deposito mangime, impianto di ricircolo liquami, impianto di cancelli automatizzati per separazione bestiame; -----
 - sala latte attigua alla stalla: impianto di lavaggio mungitrice; -----
- . edificio principale agritur: -----
 - caseificio: due caldaie in rame, una zangola, una spannatrice/centrifuga, una pressa, tutte apparecchiature storiche e due scaffali in legno; -----
 - centrale termica: caldaia a gas completa di tutte le apparecchiature, è escluso il bombolone/serbatoio del gas gpl che è interrato all'esterno dell'edificio ed è di proprietà della Beyfin s.p.a. di Ponte nelle Alpi (BL), fornitore del gas; -----
 - cantina: scaffalature in legno; -----
 - cucina dell'agritur: unicamente l'impianto aspirazione fumi; -----
 - locale lavaggio stoviglie: impianto aspirazione vapori; -----
 - sala pranzo personale: un tavolo con panche e sedie, una vetrina armadio; -----
 - sala da pranzo principale: dieci tavoli con panche e sgabelli, stufa in ceramica fissa; -
 - sala riunioni nuova: nove tavoli con panche fisse e sedie, stufa in ceramica fissa; -----
 - stanze da letto: quindici letti senza rete né materasso; -----
 - piazzale dell'agritur: tutti i gruppi panca/tavolo esterni sia fissi che rimovibili;
 - tutti gli altri locali si intendono privi di mobilio. -----

Il Concessionario potrà disporre di detti beni. Qualora la consistenza dei beni mobili venga

modificata nel corso della durata della presente concessione saranno redatti specifici atti di consegna e/o di riconsegna. Qualora beni mobili annotati nell'inventario della P.A.T. fossero ritenuti non più funzionali saranno ritirati dall'Amministrazione concedente. Per gli altri beni mobili o apparecchiature fisse non più funzionali sarà onere del Concessionario disporre lo smaltimento secondo la normativa vigente. -----

Le apparecchiature fisse o mobili nonché tutti i materiali e strutture rimossi e/o demoliti a seguito delle modifiche o delle manutenzioni ordinarie di cui ai successivi art. 6 (sei) e art. 7 (sette) sono del Concessionario che dovrà disporre lo smaltimento ai sensi di legge a proprio totale onere. -----

Non forma oggetto della concessione l'intero impianto fotovoltaico i cui pannelli sono installati sulla falda ovest della stalla.-----

Comma 7)

Un funzionario dell'Amministrazione concedente, all'uopo incaricato, provvederà, in concorso con il Concessionario, a redigere un verbale di consegna dell'oggetto della presente concessione. In detto verbale sarà dato anche riscontro dei beni mobili e attrezzature di cui al comma 6 (sei), con particolare riferimento ai beni annotati nell'inventario beni mobili della P.A.T.. -----

Comma 8)

Ogni anno, all'inizio della stagione di monticazione, l'Amministrazione concedente in contraddittorio con il Concessionario provvederà a redigere il verbale di carico della malga. Nel verbale sarà riportata la descrizione e quantità del carico nonché tutte le eventuali prescrizioni tecniche particolari, oltre a quanto già prescritto nel disciplinare tecnico di cui al successivo art. 7 (sette), che si riterrà necessario adottare in relazione a situazioni specifiche. Nel verbale saranno elencati gli interventi di manutenzione ordinaria che il Concessionario si impegna a realizzare a suo carico e quelli che invece si impegna a realizzare l'Amministrazione concedente a suo carico. Nel verbale sarà anche riportata l'osservanza di quanto prescritto e/o convenuto con il verbale redatto alla fine della stagione precedente. -----

Comma 9)

Ogni anno, alla fine della stagione di monticazione, l'Amministrazione concedente in

contraddittorio con il Concessionario provvederà a redigere il verbale di scarico della malga. Nel verbale saranno elencati gli interventi di manutenzione ordinaria che il Concessionario si impegna a realizzare a suo carico e quelli che invece si impegna a realizzare l'Amministrazione concedente a suo carico. Nel verbale sarà riportata l'osservanza di quanto prescritto e/o convenuto con il verbale redatto all'inizio della stagione nonché sarà data evidenza a tutte le problematiche pertinenti con l'uso concesso. -- Comma 10)

Per le particolari caratteristiche rivestite dalla malga Juribello, come descritte in premessa, si da atto che nella gestione della malga le parti si avvalgono dei pareri e della consulenza di un "Gruppo di lavoro permanente" cui fanno parte, oltre ai soggetti intervenuti nel presente atto, anche un rappresentante del: -----

- . Servizio provinciale competente in materia di alpeggio ed agriturismo; -----
- . Fondazione "Edmund Mach"; -----
- . Caseificio Sociale Comprensoriale di Primiero s.c.a.r.l.; -----
- . Ente Parco Paneveggio e Pale di San Martino. -----

Il "Gruppo di lavoro permanente" elabora e condivide i programmi d'intervento di ogni diverso soggetto sviluppando sinergie e collaborazioni reciproche. -----

Sarà onere del Concessionario procedere alla convocazione del Gruppo di lavoro almeno una volta l'anno, preferibilmente prima dell'inizio del periodo d'alpeggio. -----

ART. 2 - (Decorrenza e durata)

Comma 1)

La concessione di cui all'articolo 1 (uno) ha decorrenza dal 1 marzo 2018 (uno marzo duemiladiciotto) e scadenza il 31 dicembre 2026 (trentun dicembre duemilaventisei), per una durata di nove stagioni d'alpeggio. -----

Comma 2)

La stagione di monticazione ha di norma una durata di circa 90 (novanta) giorni, dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno. In contraddittorio con il Concessionario, l'Amministrazione concedente, qualora lo sviluppo vegetativo del cotico pascolabile lo consenta, può variare la durata, la data di inizio e la data di fine della stagione di monticazione. Le variazioni saranno annotate nei verbali di carico e scarico di cui all'art. 1

(uno). Dette variazioni non comporteranno modifiche del canone di concessione di cui all'art. 3 (tre). -----

Comma 3)

Il Concessionario dovrà garantire le aperture minime dell'attività agrituristica richieste dalla legge provinciale e dal regolamento provinciale. E' facoltà del Concessionario prolungare liberamente i periodi minimi d'apertura. Detti prolungamenti non comporteranno variazioni del canone di concessione di cui all'art. 3 (tre). -----

Comma 4)

La concessione si intende risolta alla data di scadenza senza bisogno di alcun tipo di disdetta. E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente atto venga a rinnovarsi in via tacita. Il presente atto di concessione non impegna in alcun modo l'Amministrazione concedente per l'eventuale suo rinnovo o proroga oltre il termine di scadenza di cui al comma 1 (uno). -----

ART. 3 - (Canone di concessione)

Comma 1)

Il canone di concessione offerto dal Concessionario aggiudicatario è pari ad Euro
(.....), oltre I.V.A. nella misura di legge, detto canone è da intendersi come canone annuale non frazionabile. -----

Comma 2)

Il canone di concessione di cui al comma 1 (uno) sarà oggetto di rideterminazione con frequenza annuale, a partire dalla prima annualità successiva al giorno 31 dicembre 2018, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 7 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2 e ss.mm.. -----

Comma 3)

Il canone di concessione di cui al comma 1 (uno), rivalutato con le modalità di cui al comma 2 (due), dovrà esser corrisposto in tre rate uguali rispettivamente entro le date del 1 maggio, 1 luglio e 1 novembre di ogni anno. Con avviso di pagamento, l'Amministrazione concedente comunicherà al Concessionario le modalità con le quali corrispondere le singole rate di canone. -----

Comma 4)

Si da atto che il Concessionario ha corrisposto all'Amministrazione concedente l'importo di

Euro (.....) quale prima rata del canone di concessione per l'anno 2018. -----

Comma 5)

Il mancato esercizio parziale o totale, da parte del Concessionario, dell'uso del bene dato in concessione con il presente atto per cause non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione concedente, compreso l'esercizio della facoltà di recesso di cui all'art. 5 (cinque), non costituisce titolo per esigere la restituzione parziale o totale dei canoni, di cui al presente articolo, già versati. -----

Comma 6)

Stante la stagionalità degli usi concessi, qualora ricorrano le condizioni di risoluzione anticipata e recesso di cui al successivo art. 5 (cinque) non potrà esser disposta, a favore del Concessionario, la restituzione della frazione di canone, qualora corrisposta, corrispondente al periodo di non godimento. -----

ART. 4 - (Deposito cauzionale)

Comma 1)

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi che assume con il presente atto di concessione, il Concessionario ha costituito, per tutto il periodo di durata della presente concessione, presso il Tesoriere della Provincia Autonoma di Trento ed a favore dell'Amministrazione concedente, un deposito cauzionale infruttifero di Euro= (.....). -----

Comma 2)

Il deposito cauzionale sarà svincolato entro i sei mesi successivi alla data di scadenza di cui all'art. 2 (due), previa verifica dell'esatto adempimento da parte del Concessionario di tutti gli obblighi derivanti dal presente atto. -----

ART. 5 - (Risoluzione anticipata e recesso)

Comma 1)

L'Amministrazione concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare la concessione oggetto del presente atto, con conseguente risoluzione unilaterale dell'atto stesso, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 2 (due), qualora i beni concessi di cui all'art. 1 (uno) servissero per esigenze di pubblica

utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con l'uso concesso, senza che il Concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni. ----

Comma 2)

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il Concessionario esercita la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca della concessione descritta all'art. 1 (uno) con conseguente risoluzione unilaterale del presente atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene oggetto della concessione a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto di concessione. -----

Comma 3)

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento mediante propri incaricati, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata assentita; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente. -----

Comma 4)

Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla presente concessione e sarà esonerato dal pagamento dell'annualità di canone anticipata di cui all'art. 3 (tre) solo qualora la comunicazione di recesso, inoltrata con posta certificata, pervenga entro il 30 settembre antecedente all'anno di recesso. -----

Comma 5)

Il mancato pagamento delle rate del canone di concessione di cui all'art. 3 (tre), decorsi i termini di scadenza fissati al medesimo art. 3 (tre), costituisce causa di risoluzione del presente atto di concessione con danno, spese ed interessi a carico del Concessionario. ----

Comma 6)

L'Amministrazione concedente avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata, di cui al precedente comma 4 (quattro), o risoluzione anticipata, di cui al precedente comma 5 (cinque), della concessione oggetto del presente atto ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione. -----

ART. 6 - (Condizioni generali di concessione)

Comma 1)

Il Concessionario non potrà cedere il presente atto di concessione, né subconcedere o subaffittare, in tutto o in parte, i beni concessi per gli usi di cui all'art. 1 (uno). -----

Comma 2)

L'utilizzo dei beni concessi di cui all'art. 1 (uno) nell'ambito di convenzioni stipulate dal Concessionario con Enti pubblici e/o privati finalizzate ad attività didattica, sperimentale e divulgativa collegata con l'alpeggio non si configura quale cessione del presente atto come intesa al comma 1 (uno). -----

Comma 3)

La presente concessione è assentita esclusivamente per gli usi concessi. Ogni altro utilizzo dei beni concessi in uso di cui all'articolo 1 (uno) dovrà essere espressamente autorizzato dall'Amministrazione concedente. -----

Comma 4)

Per ogni e qualsiasi intervento di modifica dei beni concessi in uso, il Concessionario dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente. Non è richiesta l'autorizzazione solamente per gli interventi connessi con l'uso concesso, purché non comportanti modifiche permanenti del bene in concessione e/o assimilabili a manutenzione ordinaria. Per gli interventi di manutenzione ordinaria elencati nei verbali di cui all'art. 1 (uno) l'autorizzazione del presente comma è contestuale alla sottoscrizione dei citati verbali. Per gli interventi eseguiti a seguito di comprovata gravità ed urgenza il Concessionario dovrà darne comunicazione successivamente, ma tempestivamente, all'Amministrazione concedente. -----

Comma 5)

Per la realizzazione delle modifiche autorizzate, di cui al precedente comma 4 (quattro), è onere esclusivo del Concessionario predisporre i relativi atti e progetti, ottenere tutte le autorizzazioni e concessioni, reperire le risorse finanziarie e sostenere le relative spese, disporre le verifiche di idoneità finali ed i collaudi ove necessari, in base a leggi e regolamenti vigenti. -----

Comma 6)

Qualora il Concessionario benefici di sovvenzioni, di contributi, di sussidi, di ausili finanziari e di vantaggi economici di qualunque genere da parte di soggetti pubblici relativamente agli interventi autorizzati di cui al comma 4 (quattro), l'Amministrazione concedente, su istanza, ha la facoltà di disporre, con atto integrativo, che la scadenza contrattuale di cui all'art. 2 (due) sia prorogata fino allo scadere dell'eventuale vincolo temporale a cui è subordinato il vantaggio economico. -----

Comma 7)

Alla scadenza del presente atto di concessione o alla data di risoluzione anticipata o dalla data del recesso il Concessionario si obbliga a restituire all'Amministrazione concedente i beni concessi in uso di cui all'art. 1 (uno) nelle stesse condizioni in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale deperimento/miglioramento conseguente al loro uso in conformità al presente atto; si impegna altresì alla rimozione di tutti gli oggetti od impianti non di proprietà dell'Amministrazione concedente nonché alla demolizione e smaltimento dei manufatti realizzati nell'ambito della presente concessione. Tutte le spese inerenti il presente comma saranno a totale carico del Concessionario. -----

Comma 8)

L'Amministrazione concedente, in alternativa a quanto convenuto al precedente comma 7 (sette), potrà valutare l'opportunità di accettare la riconsegna dei medesimi beni con le eventuali opere realizzate dal Concessionario nell'ambito della presente concessione, purché esse siano regolari e conformi alle normative vigenti; in tal caso al Concessionario non spetta alcun indennizzo o risarcimento o corrispettivo di sorta. -----

Comma 9)

Il Concessionario, pur nei limiti e modalità di esercizio della concessione di cui all'art. 1 (uno), dovrà costantemente aver cura di non arrecare danni o pregiudizi alla proprietà

dell'Amministrazione concedente, al verificarsi dei quali sarà tenuto a prestare idoneo risarcimento. -----

Comma 10)

Qualora l'Amministrazione concedente dovesse realizzare, a proprio carico, interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al mantenimento dei beni oggetto di concessione di cui all'art. 1 (uno), il Concessionario non avrà la facoltà di avanzare opposizioni o pretese di danneggiamenti per le eventuali limitazioni inevitabili che dovesse subire nell'esercizio degli usi concessi. -----

Comma 11)

Gli oneri di manutenzione straordinaria del compendio di cui all'articolo 1 (uno) sono a carico dell'Amministrazione concedente. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri di manutenzione ordinaria del medesimo compendio e delle pertinenze. Si intendono manutenzione ordinaria, fra il resto: la verifica periodica e la manutenzione delle canne fumarie, degli impianti elettrico e di ventilazione, idrico e relativo acquedotto, fognario e vasche imhoff, della caldaia a gas gpl e del relativo serbatoio, compresa, per tutti gli impianti, la sostituzione e/o la rimessa in pristino di tutti i componenti che risultassero non funzionanti a seguito di normale usura o incuria, la tinteggiatura delle murature interne, la pulizia e manutenzione dei piazzali e delle staccionate. Si intendono manutenzione ordinaria tutte le operazioni, anche meccaniche, eseguite sulle superfici pascolabili volte a migliorare il pabulum. -----

Comma 12)

Gli oneri di manutenzione ordinaria, compresa la sostituzione e/o la rimessa in pristino di tutti i componenti che risultassero non funzionanti a seguito di normale usura o incuria, e la pulizia dei beni mobili elencati all'art. 1 (uno) sono a carico esclusivo del Concessionario. --

Comma 13)

Il Concessionario è ritenuto responsabile di tutti i danni, a persone o cose o animali, di privati cittadini ed Enti, che potrebbero derivare dall'esercizio della concessione di cui all'art. 1 (uno) e pertanto solleva e rende indenne fin d'ora l'Amministrazione concedente da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potrebbe provenire da coloro che fossero o si ritenessero danneggiati. -----

Comma 14)

Il compendio edificiale descritto all'art. 1 (uno) è coperto da assicurazione R.C. e Incendio nell'ambito delle polizze globali che l'Amministrazione concedente ha in essere per il proprio patrimonio. Sono a carico del Concessionario la responsabilità e gli oneri per le coperture assicurative dei beni mobili ed attrezzature di sua proprietà presenti in detto compendio, nonché dell'attività gestionale; in particolare tali polizze dovranno prevedere l'espressa rinuncia della Compagnia Assicuratrice al proprio diritto di rivalsa nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, ovvero della relativa Compagnia Assicuratrice, qualora la causa del sinistro abbia origine dal compendio oggetto della concessione. -----

Comma 15)

E' facoltà dell'Amministrazione concedente perseguire l'interesse pubblico generale che le compete gestendo, modificando ed utilizzando liberamente i beni concessi di cui all'art. 1 (uno) con la sola esclusione per gli usi concessi con il presente atto. L'Amministrazione concedente ha la facoltà di imporre ulteriori condizioni che si rendessero necessarie. L'Amministrazione concedente si riserva altresì la facoltà di attribuire a terzi soggetti la concessione di tutto o di parte delle realtà descritte all'art. 1 (uno) per usi compatibili con quanto attribuito in concessione al medesimo art. 1 (uno). -----

Comma 16)

Il Concessionario, per la copertura della sua responsabilità civile verso terzi per i rischi derivanti dalla conduzione del bene immobile oggetto della presente concessione, dovrà stipulare per tutta la durata di cui all'art. 2 (due) una polizza assicurativa con un massimale minimo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00). -----

ART. 7 - (Condizioni particolari di concessione)

Comma 1)

Previa verifica e sottoscrizione delle parti, viene allegata al presente atto quale sua parte integrante sotto la lettera D) l'offerta tecnica presentata in sede di gara dal Concessionario. Ai sensi del bando di gara i contenuti in essa riportati sono da intendersi condizioni contrattuali alle quali il Concessionario deve attenersi. E' facoltà dell'Amministrazione concedente verificare in ogni momento se effettivamente il Concessionario da puntuale attuazione agli obblighi risultante dall'offerta tecnica. L'Amministrazione concedente ha la

facoltà di richiedere ed acquisire dal Concessionario quanto necessario per l'effettuazione degli opportuni controlli, compresi documenti fiscali. -----

Comma 2)

Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza di cui all'art. 2 (due), siano ancora presenti entro l'immobile mobili, beni, oggetti o materiali di proprietà del Concessionario, gli stessi saranno considerati nella disposizione dell'Amministrazione concedente che ne potrà disporre liberamente. Per detti mobili, beni, oggetti o materiali il Concessionario non potrà pretendere alcun compenso. -----

Comma 3)

E' esclusivo onere del Concessionario il rispetto di tutta la normativa esistente relativamente agli usi concessi all'art. 1 (uno). Sono a carico esclusivo del Concessionario tutti gli oneri per ottenere le prescritte autorizzazioni o licenze o permessi per l'esercizio degli usi concessi. -----

Comma 4)

Il Concessionario da atto di essere in possesso dei requisiti di ruralità nei termini esplicitati dalle Circolari dell'Agenzia del Territorio n. 4/2006 e n. 7/2007, sia per l'attività agricola che per l'attività di agriturismo. -----

Comma 5)

Il Concessionario si impegna ad attenersi a tutte le prescrizioni di cui al disciplinare tecnico che, previa verifica e sottoscrizione delle parti, viene allegato al presente atto quale sua parte integrante sotto la lettera E). L'inosservanza di quanto ivi descritto equivale ad inadempimento contrattuale. -----

Comma 6)

Il carico massimo ammissibile per l'uso alpeggio è pari a 150 U.B.A. secondo i fattori di conversione e le oscillazioni numeriche indicate nell'allegato E). -----

Comma 7)

Il Concessionario si impegna al rispetto a tutte le prescrizioni particolari ed all'esecuzione a suo esclusivo onere di tutte le opere di manutenzione riportate ed elencate nei verbali di carico della malga e di scarico della malga di cui all'art. 1 (uno). L'inosservanza di quanto riportato nei citati verbali equivale ad inadempimento contrattuale. -----

Comma 8)

Il Concessionario e l'Amministrazione concedente prendono atto che le realtà concesse in uso di cui all'art. 1 (uno) risultano utilizzate stagionalmente. Il Concessionario è comunque responsabile della custodia dei beni mobili, degli impianti fissi e dei fabbricati ricompresi nelle realtà di cui all'art. 1 (uno) per tutto l'arco dell'anno e quindi anche nei periodi di non utilizzo. Il Concessionario si fa obbligo di provvedere a tutte operazioni di messa fuori servizio stagionale e di successivo ripristino sulle strutture degli edifici e degli impianti presenti in tutto il compendio. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri di manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei beni oggetto della concessione di cui all'art. 1 (uno) imputabili ad incuria nella gestione stagionale degli impianti e degli immobili. -----

Comma 9)

L'Amministrazione concedente, attraverso il personale forestale, provvederà nei periodi di non utilizzo, nei modi ritenuti più opportuni, alla sorveglianza esterna degli immobili in concessione avvertendo tempestivamente il Concessionario di eventuali anomalie o danneggiamenti riscontrati. -----

Comma 10)

E' onere del Concessionario concorrere alle spese per la manutenzione ordinaria della strada demaniale forestale Juribello e delle piste a servizio del pascolo, di cui all'art. 1 (uno), secondo le modalità di una convenzione che verrà stipulata fra i vari soggetti che le utilizzano. -----

Comma 11)

Il Concessionario prende atto che sull'area in concessione di cui all'art. 1 (uno) sono in essere, a favore altri soggetti e per gli usi di seguito elencati, ulteriori concessioni: -----

- . Castellazzo s.r.l. - concessione ad uso gestione impianti di risalita e piste da sci; -----
- . Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati s.p.a. - concessione ad uso elettrodotto per linea a 60 KV; -----
- . Comune di Siror - concessione ad uso acquedotto Veneggia Passo Rolle; -----
- . Caseificio Sociale Comprensoriale di Primiero – autorizzazione al passaggio delle mandrie, monticate presso la malga Costoncella - Rolle per accedere e recedere dai loro

pascoli alti delle località Capanna Cervino e Punta Rolle, sul percorso evidenziato con colore azzurro nella planimetria allegata al presente atto quale sua parte integrante sotto la lettera C). L'utilizzo di questo percorso non modifica la quantificazione delle aree in concessione descritta all'art. 1 (uno). -----

I soggetti titolari di dette concessioni, per tutte le operazioni di gestione e manutenzione connesse con gli usi loro concessi, hanno libero accesso alle rispettive aree; peraltro detti soggetti dovranno operare in modo da non creare danno o molestia immotivata al Concessionario. Eventuali limitazioni imposte al Concessionario, conseguenti agli usi elencati al presente comma, non possono comportare titolo per rimborsi o diminuzioni di canone. -----

Comma 12)

Dalla data di decorrenza di cui all'art. 2 (due) sono a carico del Concessionario tutte le spese e gli oneri collegati alle forniture di energia elettrica, acqua potabile, fognatura, riscaldamento, rifiuti solidi urbani, tasse ed imposte in quanto dovute, ecc.. -----

Comma 13)

La mancata osservanza da parte del Concessionario di quanto nel presente atto farà scattare in capo al Concessionario medesimo le sanzioni previste dalla Legislazione vigente nonché da Ordinanze e Regolamenti. -----

ART. 8 - (Domicilio)

Per ogni effetto del presente atto di concessione il Concessionario, elegge domicilio presso la propria sede specificata in preambolo e si obbliga a comunicare all'Amministrazione concedente ogni variazione dello stesso domicilio che intervenga nel corso della durata del presente atto di concessione. -----

ART. 9 - (Regime fiscale)

Comma 1)

L'Amministrazione concedente espressamente opta ai sensi del punto 8) del primo comma dell'articolo 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm. per l'applicazione dell'I.V.A. al canone di cui all'articolo 3 (tre). -----

Comma 2)

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto di concessione e l'imposta di

registro sono a carico del Concessionario. -----

Agli effetti fiscali le parti dichiarano: -----

. che il presente atto di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in base all'art. 5, comma 1, lettera a-bis) della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm. applicando, all'importo complessivo del contratto pari ad Euro, l'aliquota del 1,00% (uno per cento); l'imposta così calcolata è ridotta di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale, 0,30%, moltiplicato per il numero delle annualità, 9 (nove), e quindi è ridotta di una percentuale del 1,35% (uno virgola trentacinque per cento); l'importa così ottenuta ammonta ad Euro

. che il presente atto è da considerarsi soggetto all'imposta di bollo, così come disposto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e ss.mm.. -----

Redatto in triplice copia, letto, accettato e sottoscritto. -----

.....,

IL CONCESSIONARIO

Società

- signor -

Trento,

L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

IL DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI

- dott. Maurizio Zanin -